

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1297/76 DEL CONSIGLIO**

del 1° giugno 1976

**che deroga al regolamento (CEE) n. 2750/75 per quanto concerne le procedure di mobilitazione dell'aiuto alimentare sotto forma di cereali al Comitato internazionale della Croce Rossa a favore dei profughi di Timor**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1143/76<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 28,visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 23 bis,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, data l'urgenza, è opportuno che la mobilitazione dei cereali da fornire a titolo di aiuto alimentare al Comitato internazionale della Croce Rossa, a favore dei profughi di Timor, avvenga secondo una procedura sufficientemente elastica e rapida;

considerando che il ricorso alla procedura della gara di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2750/75 del

Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa i criteri di mobilitazione dei cereali destinati all'aiuto alimentare<sup>(5)</sup>, non permette sempre di rispondere ai requisiti di elasticità e rapidità; che occorre di conseguenza prevedere la possibilità di ricorrere ad un'altra procedura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2750/75, è possibile far ricorso ad una procedura diversa dalla gara, per la fornitura, nella fase cif, dei prodotti di cui in detto regolamento e consegnati a titolo di aiuto alimentare, nel quadro del programma 1974/1975, al Comitato internazionale della Croce Rossa, a favore dei profughi di Timor.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° giugno 1976.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. THORN

(1) GU n. L 281 del 11. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 130 del 19. 5. 1976, pag. 1.

(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(4) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.

(5) GU n. L 281 del 11. 11. 1975, pag. 89.